

GUIDO CALDARI

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

**SCUOLA SUPERIORE MEDIATORI LINGUISTICI
MILANO-ROMA-BOLOGNA-FIRENZE-BARI
2012**

INDICE

INTRODUZIONE

PREMESSA

Cenni sui concetti elementari di diritto

PARTE PRIMA

Cenni di Diritto Internazionale

Capitolo 1° - Nozioni generali.

Capitolo 2° - L'organizzazione internazionale.

Capitolo 3° - L'ammissione e l'appartenenza all'ente internazionale. Il recesso e l'estinzione

PARTE SECONDA

L'Organizzazione internazionale

Capitolo 1° - La Società delle Nazioni

Capitolo 2° - La nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Capitolo 3° - Gli organi delle Nazioni Unite.

Capitolo 4° - Ipotesi di riforma delle Nazioni Unite.

PARTE TERZA

Principali sigle ed abbreviazioni internazionali.

INTRODUZIONE

Il corso di laurea della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Carlo Bo" (già Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori) prevede, tra l'altro, anche la trattazione degli aspetti istituzionali della "organizzazione internazionale".

Il programma, volutamente contenuto, tende a dare quindi un'informazione sul processo storico delle organizzazioni internazionali, dell'unificazione europea nonché sul suo prevedibile sviluppo, anche alla luce degli allargamenti avuti in questi ultimi anni, e, inoltre, sugli obiettivi e sulle competenze dell'Unione Europea, allo scopo di offrire agli studenti quelle necessarie conoscenze che consentiranno loro di applicarle poi nel contesto della loro professione. Ciò nella consapevolezza che nella realtà odierna l'organizzazione internazionale e la cooperazione comunitaria non possono essere ignorate da chi partecipa attivamente alla vita economica e politica del Paese.

Avuto riguardo a tale obiettivo, il corso sviluppa principalmente la parte storico-politica ed istituzionale delle organizzazioni internazionali, parte che potrà formare oggetto di ulteriori ricerche in relazione all'attività svolta da ciascuno.

Gli obiettivi sopra accennati comportano quindi l'uso di un testo ad hoc, essendo, di norma, molti dei testi in commercio di più ampio contenuto e di taglio scientifico consono allo specifico tipo di ricerca che viene svolta nelle diverse facoltà universitarie.

Pertanto si è ritenuto opportuno riportare in un testo ad hoc tutte le lezioni e conferenze svolte nella scuola dal 1976 ad oggi in modo che la trattazione esposta nelle pagine seguenti possa offrire un agevole strumento per un'esauriente introduzione alla conoscenza dell'evoluzione internazionale ed in particolare di quella comunitaria.

Non si è ritenuto necessario indicare una specifica bibliografia in quanto le numerose pubblicazioni nelle librerie consentono di poter ricercare facilmente il testo desiderato da parte di coloro che desiderano approfondire specifici argomenti sulle organizzazioni internazionali e sulle Comunità Europee.

Le pubblicazioni in commercio non sono sempre aggiornatissime: è opportuno tener presente che l'evoluzione delle organizzazioni internazionali rende alcune pubblicazioni subito obsolete in quanto occorrono continui aggiornamenti non sempre riportati su tutti i volumi in commercio per ovvie intuibili ragioni.

G.C.

PREMESSA

Cenni sui concetti elementari di diritto: la norma giuridica e gli ordinamenti giuridici

Il Diritto può definirsi come un insieme di regole di condotta, le quali impongono comportamenti intersoggettivi e assicurano una pacifica convivenza all'interno della collettività nella quale vengono poste.

Tali regole di condotta, rilevanti per il diritto, sono denominate "norme giuridiche", le quali a loro volta si distinguono dalle cosiddette norme morali in quanto queste ultime "risultano riguardare l'uomo preso a sé".

La pacifica convivenza può essere assicurata solo attraverso il perseguimento di due scopi fondamentali: quello della certezza del diritto (assicurata dagli organi giurisdizionali) e quello della certezza dell'osservanza del diritto medesimo (raggiungibile attraverso l'imposizione).

In altro modo può definirsi norma giuridica la descrizione di una situazione astratta, rilevante per il diritto, alla quale è possibile ricondurre situazioni reali o concrete, il cui fondamento è rappresentato dalla convinzione collettiva della "necessità che tali norme siano osservate" perché indispensabili al funzionamento della società.

Le norme giuridiche segnano quindi il passaggio dallo stato di natura ad uno stato di diritto, caratterizzato da una riduzione della sfera del lecito operata dalle norme stesse. Queste contrassegnano, quindi, l'iter delle nostre azioni attraverso la prescrizione dei comportamenti da tenere da parte dei destinatari delle norme stesse e, qualora non vi fosse coincidenza tra l'azione reale e l'azione prescritta, il comportamento seguito costituisce per l'ordinamento un illecito. In tale eventualità si applica una

sanzione che rappresenta il mezzo con il quale l'ordinamento giuridico cerca di salvaguardare la legge dall'erosione delle azioni contrarie.

L'insieme delle norme giuridiche può essere visto sotto un aspetto unitario, come ordinamento giuridico riguardante una data collettività, le cui caratteristiche fondamentali sono:

- i centri di potere (le autorità alle quali si assoggettano i singoli sudditi della legge);
- la relatività del diritto (continua discriminazione fra ciò che interessa il diritto e ciò che non lo interessa);
- l'autocompletamento (attraverso l'analogia);
- le garanzie (contro coloro che non osservano le norme).

Pertanto, nel momento in cui esiste un'organizzazione "di poteri", è lecito parlare di "società giuridica" intesa come "associazione istituzionalizzata" dotata di organi propri necessari per l'esercizio di funzioni necessarie per la salvaguardia e la soddisfazione di interessi collettivi. Ma l'ordinamento giuridico, inteso come insieme di regole di condotta, comprende nel proprio ambito anche la disciplina dei procedimenti attraverso i quali vengono emanate le regole di condotta, ovvero il modo con cui si devono produrre le norme da parte degli organi competenti a farlo.

Gli ordinamenti giuridici sono in numero indefinito, in quanto molteplici possono essere i fini capaci di raggruppare gli uomini. In particolare si dicono "ordinamenti giuridici politici" quelli aventi un fine generale e quale denominatore comune lo Stato, il quale risulta costituito da tre elementi essenziali:

- un territorio delimitato;
- una popolazione stabilmente residente;
- un governo.

Gli ordinamenti giuridici possono trovarsi in un rapporto di coordinazione o di subordinazione fra loro, oppure possono

attribuirsi reciprocamente diversi gradi di validità, si possono cioè verificare situazioni di assoluta indifferenza, di rifiuto o di assorbimento (tipicamente esplicatesi attraverso un rinvio o un recepimento di norme contenute in altri ordinamenti giuridici).

L'insieme di norme che disciplinano le funzioni dello Stato è rappresentato dal Diritto Costituzionale e dal Diritto Pubblico.

L'ordinamento giuridico che attiene ai rapporti fra Stati e fra questi e le Organizzazioni Internazionali è il Diritto Internazionale pubblico, una branca del quale è il Diritto Comunitario (oggi Diritto dell'Unione Europea), di cui si parlerà a proposito della nascita e della costituzione delle Comunità Europee.

PARTE PRIMA

CENNI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

CAPITOLO 1°

NOZIONI GENERALI

Principi generali di Diritto Internazionale.

Le società umane tendono a rivestire caratteristiche diverse secondo il grado di organizzazione della vita individuale cui si riferiscono. Sul piano dei rapporti attinenti alla vita privata dell'individuo incontriamo la società familiare, in una sfera più ampia ci troviamo in presenza della società statale, infine nell'ambito di una comunità più estesa opera la società internazionale.

Il primo approccio alla nozione di diritto internazionale nasce dalla connessione tra la società internazionale ed il fenomeno giuridico ad essa inerente: si può sin dall'inizio dire che esso è l'ordinamento giuridico della società internazionale, anche se il contenuto del relativo concetto si è andato evolvendo in corrispondenza al fenomeno della sempre crescente rilevanza internazionale di interessi che in epoca precedente ricadevano nella sfera interna di ciascuno stato.

Pertanto si può sostenere che la nozione concreta di diritto internazionale risulti dalla reciproca delimitazione fra l'ordinamento della comunità internazionale e l'ordinamento dello Stato, delimitazione che si ricava dalla constatazione concreta dei confini fra i due ordinamenti.

Caratteri delle organizzazioni internazionali.

L'organizzazione internazionale tende a costituirsi come fenomeno storico-sociale secondo certe modalità ed evoluzioni

modificando la sua fisionomia rispetto a quella originale. Questo fenomeno di "organizzazione" non ha un rilievo giuridico, essendo più che altro influenzato dalla politica e dalla tendenza ad organizzarsi su base universale.

L'organizzazione internazionale, genericamente intesa, può corrispondere a fenomeni diversi.

Può tendere a manifestarsi, limitatamente ad un continente, assumendo come sfera spaziale le divisioni geografiche, oppure, sotto l'influenza di mutamenti economico-sociali, ad espandersi secondo specifiche necessità.

Pertanto l'organizzazione internazionale assume, secondo le vicende, carattere universale, continentale o regionale.

L'organizzazione internazionale non è, peraltro, l'ordinamento o la struttura di uno o più enti internazionali, ma l'insieme degli strumenti che gli stati creano, mediante accordi, allo scopo di rendere organica la cooperazione fra loro per il raggiungimento degli scopi prefissati negli accordi stessi: l'organizzazione internazionale è quella espressione introdotta per designare le più recenti forme di raggruppamento di stati.

La figura più frequente nella cooperazione internazionale è la "Unione internazionale di Stati", che può essere originata sia da un semplice accordo tra più stati, sia dalla creazione di entità internazionali del tutto nuove. In tal caso viene posto in essere un ordinamento giuridico con una propria struttura, organi e sue norme giuridiche, non diretto a disciplinare l'intera vita dei soggetti che ne sono membri, ma solo un certo numero di attività. Le organizzazioni internazionali ricadono in quest'ultimo tipo di unione internazionale.

Le organizzazioni internazionali hanno un carattere volontario, essendo fondamentale la volontà dei soggetti che ne hanno posto in essere l'accordo di costituzione.

La vita dell'organizzazione rimane pertanto legata all'atto istitutivo, vale a dire alla volontà dei soggetti, anche se nel corso del tempo possono sovrapporsi particolari esigenze.

Inoltre le organizzazioni internazionali sono caratterizzate da una pluralità dei loro membri, i quali si trovano sul piano paritario, in altre parole vige il principio della parità tra loro. Il numero minimo di questi è quello ragionevolmente necessario affinché l'Ente possa assolvere i suoi compiti.

Altro requisito comune alle organizzazioni internazionali è la stabilità che si può evincere dall'esistenza di una propria organizzazione autonoma, prevista nell'atto istitutivo per lo svolgimento dei compiti e le azioni statutarie.

Si può quindi dare una definizione indicativa di organizzazione internazionale: unione di più soggetti di diritto internazionale, costituita su base paritaria e dotata di un proprio ordinamento ed organi al fine di conseguire finalità comuni.

Il fatto fondamentale che spiega ed illumina tali trasformazioni è che, attraverso il trattato istitutivo, gli stati intendono porre un ordine ad essi superiore in quanto rivolto alla tutela di interessi generali superiori ai loro interessi particolari; tanto che gli stati non restano arbitri del trattato nemmeno nel senso che dalle loro volontà ne dipenda l'esecuzione: l'esigenza dell'Organizzazione è superiore agli interessi dei singoli stati e, come avviene nel diritto pubblico a danno dell'interesse privato, si comprimono i diritti altrimenti esistenti degli stati.

Classificazione degli enti internazionali.

La varietà delle organizzazioni internazionali rende necessaria una loro classificazione.

Innanzitutto possiamo distinguere le organizzazioni in aperte e chiuse, secondo quanto disposto nell'atto costitutivo circa l'ammissione di membri diversi da quelli originari; così come occorre esaminare quanto disposto nell'atto costitutivo per distinguere le organizzazioni internazionali permanenti da quelle non permanenti.

In quest'ultimo caso è opportuno segnalare la particolarità di alcune organizzazioni permanenti che sono definite perpetue, o

perché non contemplano nel trattato costitutivo la possibilità di recesso dall'organizzazione oppure perché il fenomeno associativo assume i caratteri dell'integrazione.

Tenendo invece conto degli scopi delle organizzazioni internazionali, possiamo suddividerle nelle seguenti categorie:

a) organizzazioni politiche,

sono quelle istituite per coordinare ed armonizzare la condotta politica degli stati membri. Pochi sono gli enti che hanno un oggetto puramente politico, mentre è più frequente che un ente persegua anche finalità politiche.

b) organizzazioni economiche,

sono quelle istituite per realizzare una cooperazione per il raggiungimento di scopi economici tra gli stati membri (es. OECE).

c) organizzazioni tecniche,

sono quelle che hanno per oggetto o che operano in campi tecnici prevalenti sull'aspetto economico (es. Istituto Internazionale brevetti).

d) organizzazioni culturali e scientifiche,

sono quelle che hanno come obiettivo l'attuazione di una cooperazione mirante ad incrementare i mezzi culturali ed il livello culturale generale (es. UNESCO).

e) organizzazioni sociali ed umanitarie,

sono quelle che operano nel campo sociale umanitario, anche se scopi sociali ed umanitari sono largamente perseguiti da quasi tutte le più importanti organizzazioni internazionali.

f) organizzazioni militari,

sono state create con il compito di garantire collettivamente la difesa di più stati (es. NATO). E' un fenomeno organizzativo recente trattandosi per lo più della istituzionalizzazione del vecchio schema dell'alleanza militare.

Le Comunità sopranazionali.

La costituzione di comunità sopranazionali è un fenomeno recente. Gli stati promotori hanno inteso costituire un ente nel quale i rapporti di cooperazione tra loro fossero molto più accentuati di quelli esistenti nelle consuete organizzazioni internazionali.

Per questo motivo tali organizzazioni hanno delle caratteristiche particolari che hanno indotto gli studiosi a qualificarle come sopranazionali.

Occorre, infatti, rilevare che taluni organi non sono emanazione dei governi degli stati membri ma eletti dai popoli degli stati membri. Inoltre vige il principio della maggioranza nella formazione della volontà degli organi e, carattere tipico delle comunità sopranazionali, in taluni casi la volontà degli organi di tale comunità può "obbligare immediatamente" i soggetti degli stati membri.

Tutto ciò sarà maggiormente approfondito nella specifica trattazione dell'integrazione europea.

Limiti della sovranità.

Il problema generale della competenza delle organizzazioni internazionali, non si pone solo sul piano esterno, ma ormai assume incidenze costituzionali nell'ambito dei singoli ordinamenti statali. Ciò ha indotto taluni costituenti ad inserire taluni principi nella carta costituzionale. Naturalmente le poche norme esistenti hanno una portata non sempre coincidente e partono sovente da premesse differenti.

Nella costituzione italiana all'art. 11 si legge che lo Stato italiano "consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". Fra i pochi autori che sinora si sono occupati di chiarire la portata di tale articolo, non esiste identità di vedute. Certo è che la genericità e la stessa vaghezza dell'articolo risentono delle condizioni nella

quale fu varata la nostra Costituzione repubblicana, tuttavia ciò ha reso possibile costituire la tesi favorevole alla costituzionalità del Trattato di Parigi, istitutivo della CECA, e poi dei Trattati di Roma, istitutivi della CEE e della CEEA (EURATOM).

Altri testi costituzionali hanno invece visto il fenomeno sotto aspetti sicuramente più concreti. Ad esempio la Costituzione olandese è molto più esplicita. L'art. 67 ammette, infatti, che certi poteri di carattere legislativo, amministrativo e giudiziario siano conferiti, in virtù di un accordo internazionale, ad organizzazioni fondate sul diritto internazionale.

Anche la Costituzione danese è stata appositamente emendata con una formula analoga a quella della costituzione olandese.

La "Legge Fondamentale" della Repubblica Federale di Germania, all'art. 24, stabilisce che la Federazione può trasferire, mediante legge, diritti di sovranità ad organizzazioni internazionali.

Questi esempi senza dubbio sono destinati ad aumentare mano a mano che le più antiche costituzioni si vanno ad adeguare alle mutate esigenze internazionali.

CAPITOLO 2

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Origini dell'ente internazionale

L'organizzazione internazionale sorge in conformità ad un accordo internazionale: l'atto originario sancisce una situazione preesistente e vi da un'organizzazione, oppure pone la premessa di una situazione nuova. Tale atto appare come la costituzione del nuovo ente e non solo come atto di origine, tanto che è possibile che si evolva e che persista nel tempo salvaguardando l'evoluzione progressiva dell'ente.

Si può quindi affermare che la fisionomia dell'atto istitutivo viene stabilita dalla volontà degli stati che lo hanno costituito per un fine comune e che si pone altresì come atto di fondazione dell'ente suscettibile di evoluzioni e variazioni ma assistito da certe garanzie intese ad assicurare la sua permanenza e la sua integrità.

Frequente, infatti, è la clausola di revisione dello statuto diretta a garantire un adeguato equilibrio tra nuove emergenti esigenze e la struttura originaria dell'ente.

La costituzione dell'ente internazionale.

Normalmente i promotori di un'organizzazione internazionale convocano un'apposita conferenza internazionale, non di rado preceduta da consultazioni preliminari, alla conclusione della quale viene firmato lo statuto della nascente organizzazione. Ma per entrare in vigore sarà necessario lo strumento della "ratifica" secondo il disposto dell'atto istitutivo. Dopo l'entrata in vigore di questi si dovranno formare ed insediare gli organi principali.

E' possibile che l'organizzazione cominci a funzionare con notevole ritardo rispetto al momento in cui l'atto ha acquistato vigore e ad ovviare a tale inconveniente i promotori possono prevederne i sistemi più idonei nello statuto: come ad esempio una Commissione preparatoria istituita con un protocollo aggiuntivo all'atto istitutivo ma non soggetto alla ratifica.

Certamente tanto più l'ente è complesso e più impegnativi sono i suoi compiti, tanto più lungo sarà il periodo per il raggiungimento della piena effettività.

Inoltre nel corso del tempo possono intervenire modificazioni dovute al variare del numero dei membri o da circostanze politiche o di ambiente e non di rado tali modifiche possono dar luogo a fenomeni di successione fra enti internazionali oppure alla trasformazione di un ente in un altro. Tutto questo perché, come dice Riccardo Monaco, l'organizzazione internazionale è come un corpo sociale vivente e quindi sottoposta a varie vicende che riguardano sia i suoi fini che la sua struttura organizzativa.

I Trattati.

Con il nome di trattati, convenzioni, dichiarazioni, protocolli, accordi, patti, espressioni tutte equivalenti e spesso usate senza la minima diversità di significato, si indica genericamente nell'ordine internazionale ogni atto giuridico bilaterale o multilaterale.

Gli Stati possono regolare per trattato qualunque materia, anche le più fondamentali, purché non contravvengano alle norme che sanciscono alcuni fondamentali principi morali.

I trattati hanno un complesso procedimento. Ciascuno Stato incarica certi organi appositi, detti "plenipotenziari", di iniziare le trattative, assistiti talora da esperti.

I plenipotenziari si riuniscono in congresso o in apposite conferenze. Se riescono a trovare un accordo intorno al contenuto del trattato, lo redigono per iscritto e lo muniscono delle loro firme.

In seguito l'atto passa, separatamente per ciascuno Stato, all'esame di un altro organo statale, il quale manifesta la sua approvazione per mezzo di un atto denominato "ratifica".

I trattati diventano obbligatori tra le parti solo dopo la ratifica.

Lo strumento della ratifica.

La ratifica, del quale abbiamo più volte accennato nei paragrafi precedenti, è un atto solenne, emanato dalla suprema autorità dello Stato che produce l'effetto di rendere vincolanti gli impegni sottoscritti dai plenipotenziari.

Il testo siglato dai plenipotenziari, fino a quando non interviene la ratifica, deve ritenersi soltanto un progetto di accordo e, come tale, non suscettibile di produrre effetti obbligatori. Di conseguenza la mancata ratifica non costituisce un illecito internazionale, ma, se non è in alcun modo giustificata da qualche ragione sopravvenuta nel frattempo, potrà apparire un comportamento poco corretto.

Spesso la ratifica ha svolto la funzione di scelta di opportunità politica da parte dello Stato di dar vita in un momento od in un altro ad un atto internazionale.

La ratifica viene comunicata da ciascuno dei contraenti agli altri (*scambio delle ratifiche*) oppure depositate presso uno Stato o un Ente incaricato di raccoglierle (*deposito delle ratifiche*) e di darne comunicazione ai vari contraenti. Con quest'ultimo atto, il trattato (salvo che sia stato altrimenti previsto) entra in vigore.

CAPITOLO 3

L'AMMISSIONE E L'APPARTENENZA AGLI ENTI INTERNAZIONALI. IL RECESSO E L'ESTINZIONE

Nozioni generali.

Volendo prendere un punto di riferimento non troppo lontano da noi, si può benissimo affermare che la società internazionale, dalla fine della guerra ad oggi, ha subito e sta subendo delle profonde variazioni che ne mutano in continuazione il suo aspetto, e che, d'altra parte, rendono indispensabile una sempre maggiore cooperazione tra gli stati membri della comunità internazionale. Il fenomeno delle unioni internazionali di stati è destinato a svilupparsi, nonostante certe critiche portate al funzionamento pratico di alcune organizzazioni, nelle quali il principio dell'uguaglianza dei membri crea spesso situazioni delicate e difficili da risolvere.

Ricordando come le unioni internazionali si distinguono in due categorie, con riferimento ai mezzi da esse impiegati per il conseguimento degli scopi comuni, abbiamo: "le unioni semplici" che si limitano a coordinare le attività dei propri membri, e "le unioni organizzate o istituzionali", le quali prevedono un'attività unitaria che deve essere esplicata da appositi organi previsti ed istituiti dal patto d'unione o sulla base di questo ultimo. A questa seconda categoria appartengono le organizzazioni che prendiamo in esame per quel che riguarda la loro composizione, occupandoci del problema dell'ammissione e dell'appartenenza degli stati a tali strutture internazionali.

Naturalmente, parlando dei membri della organizzazione internazionale colpisce il contrasto tra l'uguaglianza giuridica, *de jure*, tra gli stati membri della comunità internazionale, che sappiamo essere una comunità paritaria, e l'ineguaglianza "*de facto*" esistente in seno ad alcune organizzazioni internazionali.

L'appartenenza all'organizzazione internazionale.

Ogni organizzazione internazionale ha una sua sfera di

efficacia soggettiva, in altre parole comprende un certo numero di membri. Secondo la definizione che né da il MONACO, essere membro di un'organizzazione internazionale significa "essere titolare di un insieme di diritti e doveri, partecipare alla vita dell'ente secondo le regole prefissate ed esercitare determinate competenze". Per questo motivo si dice che spetta ad ogni membro di un ente internazionale una determinata situazione giuridica, avente un dato contenuto e dati caratteri; situazioni giuridiche soggettive le quali, da una parte, attengono alla condotta tenuta dal soggetto, non già all'interno del proprio ordinamento giuridico, bensì nel campo dei rapporti con altri soggetti di diritto internazionale e che, dall'altra, presentano in linea di principio un carattere di permanenza. Queste condizioni giuridiche soggettive costituiscono particolari "status" del soggetto e, tra gli stati giuridici soggettivi, rientra la qualità di membro di un'organizzazione internazionale. In altre parole si può affermare che lo "status" non è la somma dei diritti e dei doveri o, più generalmente, dei rapporti che fanno capo allo stato membro, bensì deve essere considerato il presupposto di una sfera di capacità, vale a dire di una serie di poteri e doveri.

Occorre precisare che l'ordinamento delle organizzazioni internazionali è ispirato, in linea di principio, al criterio dell'uguaglianza dei membri e ne deriva che la qualità di membro comporta normalmente, per ciascuno degli stati partecipanti all'organizzazione, eguali diritti ed obblighi. A questo riguardo è opportuno precisare che sono membri originari non gli stati che appartengono all'organizzazione sin dalla sua costituzione, bensì quelli che, avendo sottoscritto l'accordo istitutivo, abbiano provveduto successivamente a compiere gli atti necessari a perfezionare la loro adesione all'accordo stesso; ciò che si può verificare anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo e dopo che l'organizzazione ha già cominciato a funzionare. In secondo luogo, sono membri ordinari o successivi quelli che vi aderiscono o vi sono ammessi secondo i procedimenti previsti dallo statuto dopo la costituzione dell'ente internazionale.

Prima di passare a parlare dell'ammissione, conviene ricordare brevemente la differenza tra le cosiddette "unioni chiuse" ed "unioni aperte", le due categorie nelle quali si dividono

le organizzazioni internazionali. Le unioni aperte si hanno quando la partecipazione ad esse di uno "stato terzo" è prevista dallo stesso accordo istitutivo e può aver luogo mediante il procedimento dell'adesione; le unioni chiuse, invece, si hanno quando non è previsto lo strumento dell'adesione e la partecipazione di uno stato terzo si può avere solo se interviene una modifica dell'accordo istitutivo (es. l'unione fra l'Austria e l'Ungheria, regolata dal compromesso del 1867, modificato nel 1907 e sciolta nel 1918).

L'ammissione all'ente internazionale.

L'appartenenza ad un'organizzazione internazionale ha sempre carattere volontario, nel senso che nessuno stato diventa membro senza una propria manifestazione di volontà, proprio perché alla base dell'organizzazione esiste un accordo, vale a dire "un atto che presuppone la concorde volontà dei partecipanti". Già abbiamo parlato della distinzione tra membri originari e membri ordinari o successivi; i problemi più delicati si pongono, naturalmente, riguardo all'ingresso nell'ente di membri che non ne facevano parte all'origine.

A questo proposito, conviene rilevare che un'organizzazione aperta contiene, come abbiamo visto, delle clausole rivolte a rendere possibile la partecipazione di altri stati, ma non conferisce affatto a questi ultimi un diritto ad essere ammessi alla organizzazione.

In genere, infatti, quel particolare procedimento che prende il nome di "ammissione", adottato dalle norme regolatrici di alcune organizzazioni per l'ingresso di stati che non hanno originariamente partecipato al patto sociale, non si perfeziona con la semplice dichiarazione dello stato, ma la caratteristica di questo procedimento è una deliberazione di un organo sociale con la quale viene pronunciata appunto l'ammissione di un nuovo membro. Posto dunque che non possiamo ritenere esistente un diritto all'ammissione da parte dello stato, ne consegue che non esiste neanche un dovere di ammissione gravante sugli organi dell'organizzazione o sull'ente stesso.

Il procedimento di ammissione di nuovi membri è normalmente

regolato da apposite disposizioni dell'atto istitutivo; esso generalmente inizia con la domanda dello stato che intende essere ammesso, indirizzata ai competenti organi dell'organizzazione, o, meglio bisognerebbe dire, indirizzata agli stati che dell'unione già fanno parte. E' certo che, affinché si abbia la partecipazione di un nuovo stato al patto sociale, col conseguente ingresso dello stato medesimo nella cerchia dei destinatari delle norme create dal patto, sono necessarie le dichiarazioni di volontà dello stato che intende entrare e degli stati che già ne fanno parte.

Passiamo ad un esempio pratico, esaminando il problema alla luce dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La Carta dell'O.N.U. determina con particolare cura la qualità dei soggetti che possono entrare a far parte dell'Organizzazione e dalle disposizioni contenute negli articoli 3 e seguenti si ricavano alcuni criteri, due in particolare, che i redattori della Carta hanno espressamente fissato. In primo luogo quello della volontarietà dell'appartenenza all'O.N.U. ed in secondo luogo il principio per cui la qualità di membro può essere acquistata soltanto dagli stati. La Carta distingue i membri originari dagli altri che, in un tempo successivo, sono entrati a farne parte.

Secondo il disposto dell'art. 3 dello Statuto dell'O.N.U. per disporre della qualità di membro originario dell'Organizzazione occorre:

- a) aver firmato la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942 oppure aver partecipato alla Conferenza di San Francisco;
- b) aver sottoscritto il testo della Carta;
- c) aver ratificato la Carta conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 110.

Il disposto dell'art. 4 prevede la categoria dei membri ordinari, ammessi in virtù del procedimento indicato dall'articolo stesso.

Il procedimento inizia con la domanda dello Stato e si perfeziona con una pronuncia dell'Organizzazione attraverso il suo organo competente, l'Assemblea Generale su raccomandazione del

Consiglio di sicurezza, pronuncia diretta ad attribuire allo Stato la qualità di membro.

I requisiti richiesti dall'art. 4, la cui enunciazione a carattere tassativo, sono:

- a) essere uno stato;
- b) essere uno stato pacifico;
- c) accettare gli obblighi della Carta;
- d) essere idoneo a adempiere tali obblighi;
- e) essere disposto a farlo.

L'esempio della procedura stabilita per l'ammissione alla massima Organizzazione internazionale è forse il più significativo, anche perché l'esperienza di questa Organizzazione ha avuto una certa influenza su atti istitutivi di altre organizzazioni internazionali.

Inoltre spesso esiste, accanto alle categorie dei membri originari e dei membri ordinari, quella dei "membri associati"; in particolare alcune Istituzioni specializzate dell'O.N.U. prevedono, infatti, la possibilità che uno Stato o un "territorio" vi appartenga in qualità di associato, così l'UNESCO, l'IMCO, l'OMS, ecc.. Lo Statuto del Consiglio d'Europa ammette la categoria dei membri associati, usando al riguardo il termine "paesi" (pays), al quale è attribuito un significato particolarmente ampio.

Occorre, inoltre, fare un cenno al "rapporto di associazione" che può istituirsi tra una determinata Organizzazione ed uno Stato che non ne fa parte e vale la pena ricordare l'art. 238 del Trattato istitutivo della C.E.E. il quale recita che "la Comunità può concludere con uno Stato terzo, un'unione di stati o un'organizzazione internazionale accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari". Esempi di questo particolare rapporto, sempre per quel che riguarda la C.E.E., se ne hanno con la Grecia (1961), la Turchia (1963), gli Stati Africani e Malgascio Associati - SAMA (1963) e con la Nigeria (1966).

L'ingresso di uno stato in un'organizzazione internazionale

comporta l'acquisto di tutti gli obblighi inerenti alla qualità di membro. Se l'ammissione è stata sottoposta a delle condizioni particolari, è evidente che il nuovo membro deve osservare degli obblighi diversi da quelli degli altri stati analogamente ammessi. L'ammissione condizionata non provoca, peraltro, l'acquisto di uno "status speciale", bensì dà luogo alla formazione di un particolare accordo fra il nuovo stato e l'organizzazione.

L'insieme dei diritti e degli obblighi degli stati membri risulta più o meno determinato a seconda che l'accordo istitutivo contenga, o meno, norme dirette a stabilire ciò che gli stati devono compiere per conformarsi ai principi ed alle direttive dell'organizzazione.

Un problema particolare, che ha un gran rilievo da un punto di vista politico-giuridico, è quello di stabilire se l'ingresso di uno stato in un'organizzazione internazionale costituisca un riconoscimento implicito dello stato medesimo da parte di tutti i membri, con pieno effetto giuridico anche per i rapporti, fra gli stati membri e lo stato considerato, che non ricadano nella sfera di attività dell'organizzazione. Tale problema, che deve essere valutato soprattutto alla luce della prassi, è stato risolto nel senso che l'ammissione di uno stato da parte di un'organizzazione internazionale implica un riconoscimento di tale stato soltanto agli effetti dell'organizzazione; l'ammissione, pertanto, non costituisce riconoscimento né de facto né de jure dello stato da parte dei singoli membri dell'organizzazione. Molto rara, ma non impossibile a verificarsi, è l'ipotesi in cui uno stato, già membro di un'organizzazione internazionale, voglia rientrarvi, al che talvolta provvede lo stesso statuto dell'ente. Così il paragrafo 6 dell'art. 1 dello Statuto dell'OIL, il quale stabilisce che la riammissione di uno stato, il quale abbia cessato di appartenere all'organizzazione, sarà regolata dalle normali disposizioni concernenti l'acquisto della qualità di membro secondo il disposto dei paragrafi 3 e 4 dello stesso art. 1.

La sospensione dall'ente internazionale.

La condizione giuridica della quale è dotato un membro di un'organizzazione internazionale può subire delle variazioni, le

quali sono talvolta contemplate da apposite norme dello statuto; così uno stato, essendo semplicemente associato, e non membro di pieno diritto, può passare da tale categoria a quella dei membri ordinari, mentre altre situazioni determinano, invece di un aumento, un affievolimento della capacità dello stato membro. E' il caso della "sospensione", per effetto della quale lo stato sospeso, mentre rimane sempre tenuto a adempiere gli obblighi che gli sono imposti dalla sua qualità di membro, viene posto nella impossibilità giuridica di esercitare in tutto o in parte i diritti che vi sono inerenti; se vogliamo si tratta di una limitazione o sospensione della capacità di agire dello stato.

La causa che generalmente produce la sospensione è il mancato pagamento della quota delle spese della organizzazione, ma ovviamente lo statuto dell'ente è libero di fissare diverse cause di sospensione.

A questo riguardo l'art. 5 dello Statuto dell'O.N.U. stabilisce che un membro contro il quale sia stata intrapresa da parte del Consiglio di sicurezza un'azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'Assemblea Generale, dietro raccomandazione del Consiglio stesso, organo, questo ultimo, abilitato, sempre per l'art. 5, a ristabilire l'esercizio dei diritti allo stato sospeso.

Il recesso dall'ente internazionale.

L'art. 6 dello Statuto dell'O.N.U. precisa che se uno Stato membro viola in modo persistente i principi enunciati nello Statuto stesso può essere escluso dall'Organizzazione dall'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di sicurezza.

Questo ci porta ad esaminare il problema della perdita della qualità di membro di un'organizzazione internazionale.

Causa generale della perdita della qualità di membro è la cessazione della personalità internazionale, tenendo presente, tuttavia che non sempre è facile stabilire se uno stato sia o meno estinto e, quindi, se abbia cessato o no di essere membro della Comunità internazionale e quindi dell'organizzazione, poiché spesso entrano in gioco considerazioni di carattere politico.

In genere le cause di perdita della qualità di membro dell'ente internazionale sono previste in apposite clausole degli atti istitutivi, e sono: il recesso e l'espulsione.

Di fronte a clausole espresse, il regime di cessazione dell'appartenenza ad un ente dipende unicamente dall'interpretazione di tali clausole, mentre dubbi notevoli sorgono per quegli enti i cui statuti nulla dispongono al riguardo; come è il caso dell'O.N.U., dell'UNESCO, dell'OMS.

C'è subito da osservare che in alcuni statuti i membri hanno il potere di ritirarsi in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza; in altri il potere è esercitabile soltanto dopo un certo periodo di tempo dalla data di entrata in vigore oppure dell'acquisto della qualità di membro; in altri ancora la facoltà di recesso è consentita soltanto quando si verificano determinate circostanze. La dichiarazione di recesso deve essere effettuata secondo i modi previsti dallo statuto dell'ente internazionale; il comportamento diversamente tenuto dallo Stato membro, anche se con atti che dimostrino la sua volontà di non più partecipare all'organizzazione, non equivale a recesso. La dichiarazione di recesso, per conseguire pienamente la sua efficacia, deve essere emanata dagli organi competenti a manifestare la volontà dello stato in campo internazionale.

Come abbiamo già ricordato, un'altra causa di perdita della qualità di membro di un ente internazionale è l'espulsione, la quale prende talvolta il nome di "ritiro obbligatorio". Competente a pronunciare l'espulsione è per lo più l'Assemblea dell'organizzazione, vale a dire lo stesso organo cui spetta di deliberare sull'ammissione.

Cerchiamo di esaminare il problema alla luce dell'esperienza dell'O.N.U., anche se, per la verità, la Carta delle Nazioni Unite non dedica una particolare attenzione a tale argomento e bisogna, quindi, dedurre le norme in materia dall'intero sistema dell'ordinamento dell'Ente.

Si può innanzi tutto dire che sono cause di perdita della qualità di membro delle Nazioni Unite gli eventi in conseguenza dei quali uno stato perde i requisiti che sono presupposti per essere

membro dell'Organizzazione, così ancora quando uno stato, pur mantenendo immutata la sua condizione giuridica, pratici una condotta per la quale si pone in netto contrasto con l'ordinamento ed i principi che sono alla base dell'Organizzazione; a quest'ultima ipotesi, come abbiamo già accennato, si collega la sola causa di perdita della qualità di membro prevista dall'art. 6 della Carta dell'O.N.U.. L'espulsione è una delle cause della perdita della qualità di membro che non dipende dalla volontà dello stato.

Si tratta ora di vedere se, nel sistema dell'O.N.U., sia ammissibile il "recesso volontario" dall'Ente da parte di un membro che in tal senso abbia manifestato la sua volontà.

A questo proposito il discorso necessariamente si allarga, essendo necessario esaminare, in mancanza di norme precise, i lavori preparatori alla Conferenza di San Francisco, alla luce di alcuni principi di diritto internazionale, tenendo presente che la base giuridica sulla quale riposa la facoltà di recesso unilaterale da un accordo internazionale risiede nella clausola "rebus sic stantibus", della quale, se è controversa l'applicabilità ai trattati internazionali, non se ne può escludere la rilevanza alla stregua della prassi internazionale.

Sulla base di queste considerazioni si potrebbe concludere precisando che la clausola in questione non può considerarsi automatica; lo stato che intende abbandonare l'Organizzazione deve, anzi tutto, portare a conoscenza di tutti i membri la sua determinazione insieme ai motivi che lo hanno spinto a tale decisione e per questo ritiene che si sia verificato un mutamento essenziale nelle condizioni di fatto o di diritto esistenti al momento della sua partecipazione all'Ente. Soltanto in un secondo tempo, se non intervengono opposizioni da parte di alcuno stato e, senza che sia pervenuta alcuna risposta, lo stato recedente non sarà più considerato membro dell'Organizzazione.

L'estinzione dell'ente internazionale.

Le organizzazioni temporanee vengono meno allo scadere del periodo per il quale sono state istituite mentre quelle provvisorie quando sorge l'organizzazione per la quale erano state create.

Non è causa di estinzione di un ente internazionale il fatto che sorga un nuovo ente con funzioni identiche al primo.

Diversamente dagli stati, per gli enti può aversi un'estinzione di diritto: così come nascono in conformità ad un atto internazionale, possono estinguersi in virtù di un altro atto internazionale.

L'ente può estinguersi anche di fatto. Se l'atto giuridico non riceve esecuzione può continuare ad avere vigore e pur tuttavia l'ente si dissolve di fatto perché reso inidoneo a perseguire le finalità per cui venne istituito.

Il problema dell'uguaglianza.

Esaminando i problemi sollevati dall'ammissione e dall'appartenenza di uno stato ad un'organizzazione internazionale, non si può non prendere in esame le "deroghe" al principio dell'uguaglianza degli stati membri, in virtù del carattere paritario che di norma esiste tra i soggetti della comunità internazionale.

L'esempio delle Nazioni Unite è classico: un Consiglio di sicurezza nel quale spetta a cinque Paesi (i cinque "big five" del 1945) una posizione di privilegio rispetto agli altri Stati membri; si crea, così, di fatto, uno "status di membro privilegiato", infatti, una delle contraddizioni delle Nazioni Unite è il vigente sistema di voto che riflette il principio dell'ineguaglianza dei membri del Consiglio di sicurezza, irrealistico da un punto di vista politico, ma al quale non sembrano, al momento, esservi soluzioni di ricambio.

La questione del potere di veto assunta dalle cinque potenze vincitrici della seconda guerra mondiale fu molto dibattuta durante i lavori della Conferenza di San Francisco anche se nei documenti ufficiali non si parlò di veto ma di unanimità necessaria delle grandi potenze, unanimità che in realtà tutelava gli interessi, se pur divergenti, di USA e URSS. Anche l'ampiezza del diritto di veto risultò da un compromesso tra le due maggiori potenze, tanto che il potere di veto fu approvato in una commissione appositamente istituita con 20 voti favorevoli, 10 contrari, 15 astenuti e 5

assenti anche se poi in Assemblea la maggioranza allargò i consensi.

A prescindere anche da altre considerazioni di fondo, varrebbe la pena di ricordare come la grande maggioranza dei membri delle Nazioni Unite, circa l'80%, che contribuisce alle spese dell'Organizzazione soltanto con il 5%, tenti di imporre la propria volontà a quella minoranza di Paesi, circa il 20%, che contribuiscono con il 95% alle spese stesse dell'O.N.U..

A questo punto numerosi esperti hanno sollevato il problema della "ponderazione del voto" come correttivo al criterio dell'assoluta uguaglianza dei membri delle organizzazioni internazionali, proposta che merita senza dubbio un esame molto approfondito perché se la soluzione di questo problema potrebbe essere relativamente facile per le organizzazioni a carattere economico (es. Unione Europea), diventa molto più difficile e complicato quando si passa alle organizzazioni internazionali a carattere prevalentemente politico.

PARTE SECONDA

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

CAPITOLO 1°

La SOCIETA' DELLE NAZIONI

Origini.

Durante la 1^ Guerra mondiale si progettava una diversa organizzazione dei rapporti internazionali che potesse assicurare il trionfo duraturo della pace: si prospettava quindi la costituzione di una vera Società tra gli Stati.

Tali ambiziosi propositi, tuttavia, non andarono oltre le discussioni tra intellettuali.

La prima vera posizione ufficiale fu assunta dal Presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson, il quale dichiarò: "...una nuova associazione generale delle Nazioni dovrà essere formata per fornire delle mutue garanzie di indipendenza politica e di integrità territoriale ai grandi come ai piccoli stati...".

Conclusa la Grande Guerra (1914 - 1919), il sogno del Presidente Wilson si concretizzò durante la Conferenza di pace di Parigi (1919 - 1920), nella quale, il 25 gennaio 1919, fu accettata la proposta di creare la Società delle Nazioni.

L'Atto istitutivo viene firmato il 28 giugno 1919 da 44 Stati nella Galleria degli Specchi del palazzo di Versailles, durante la Conferenza di Parigi, come integrazione del Trattato di Versailles (detto anche Patto di Versailles), trattato di pace che pose ufficialmente fine alla prima guerra mondiale.

Fini e principi.

La Società delle Nazioni nasceva dunque per cercare di evitare qualsiasi nuovo scontro armato in qualsiasi parte del pianeta. In particolare gli scopi fondamentali dell'organizzazione erano il

controllo globale degli armamenti, la prevenzione delle guerre e la gestione diplomatica delle possibili diatribe tra Stati.

Tutto ciò era un notevole passo in avanti rispetto al secolo precedente, tuttavia la Società delle Nazioni non disponeva di proprie forze armate per intervenire concretamente a livello mondiale e sarebbe dunque spettato alle grandi potenze il compito di imporre le risoluzioni politiche e le sanzioni economiche dell'organizzazione, nonché di fornire un esercito quando fosse necessario. In particolare, il fine prevalente del mantenimento della pace era inteso come rispetto dell'ordine internazionale politico e territoriale sancito dai Trattati di pace.

I membri dell'organizzazione.

Il Trattato fu firmato da 44 Stati, comprese le 31 nazioni che avevano preso parte alla grande guerra al fianco della Triplice Intesa o che si erano alleate durante il conflitto.

La Triplice Intesa fu un sistema di alleanze politico-militari firmata tra **l'Inghilterra, la Francia e l'Impero russo**. Questo nuovo sistema di alleanze si contrappose alla precedente **Triplice Alleanza**, che comprendeva l'Italia, l'Impero Germanico e l'Impero Austriaco. Nel 1914, allo scoppio ufficiale della Grande Guerra, l'Italia decise di non rispettare quanto stabilito dall'alleanza con l'Austria e la Germania, mantenendosi neutrale. Entrò in guerra solo un anno dopo, il 24 maggio del 1915, schierandosi con i Paesi della Triplice Intesa attraverso il **Patto di Londra**.

La Germania, in una prima fase, non fu ammessa in merito ad una delle molteplici clausole vessatorie del Trattato di Versailles avendo provocato la Prima Guerra Mondiale (o grande Guerra). Vi aderì nel 1926 e si ritirò nel 1933. Anche la Russia non fu subito ammessa: il governo comunista intimoriva l'Europa occidentale e l'assassinio nel 1918 della famiglia reale russa aveva gettato ulteriore discredito sul governo sovietico. In seguito la Russia, come Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, entrò nella Società nel 1934, ma ne venne espulsa nel 1939 per aggressione ed invasione della Finlandia.

Gli Stati Uniti non ratificarono mai il Trattato ed in seguito negoziarono una pace separata con la Germania con il Trattato di Berlino del 1921 nel quale furono esclusi esplicitamente tutti gli

articoli correlati alla Società delle Nazioni.

Le lingue ufficiali dell'Organizzazione.

Le lingue ufficiali della Società delle Nazioni erano il francese, l'inglese e lo spagnolo. Nel 1921 Nitobe Inazo, economista giapponese, avanzò la proposta di accettare l'**esperanto** come lingua dell'associazione, trovando però il rifiuto del delegato francese Gabriel Hanotaux. La maggioranza dei Paesi membri era favorevole all'adozione della lingua internazionale come lingua di lavoro, tuttavia il veto della Francia (il francese era la lingua della diplomazia in quegli anni) impedì la realizzazione di tale progetto.

La struttura della Società delle Nazioni.

La Società delle Nazioni aveva sede a Ginevra (Svizzera) e aveva una struttura tripartita: un Consiglio, un'Assemblea, di cui facevano parte tutti gli Stati membri, e un Segretario permanente.

Il Consiglio, che decideva all'unanimità, era competente a trattare tutte le questioni di carattere internazionale e che potessero minacciare la pace nel mondo. Si riuniva una volta l'anno, riunioni che divennero quattro negli anni successivi. Era composto da 9 membri: 5 permanenti (Gran Bretagna, Francia, Giappone, Italia, Stati Uniti) e 4 scelti dall'Assemblea.

L'Assemblea rappresentava gli Stati membri e ogni Stato disponeva di un voto. Si riuniva una volta l'anno a Ginevra nel mese di settembre.

Il Segretario aveva il compito di preparare i documenti per l'Assemblea ed il Consiglio.

Lo scioglimento.

La Società aveva smesso di svolgere attività fin dal 1939. L'Assemblea nella riunione dall'8 al 18 aprile 1946 approvò lo scioglimento con il voto unanime di 34 membri presenti su 54 componenti a partire dal 19 aprile del medesimo anno.

CAPITOLO 2°

L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE.

Origini.

La nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è legata agli avvenimenti caratterizzanti la seconda guerra mondiale.

Il 12 giugno 1941 si tenne a Londra un incontro tra i leader dei "paesi alleati" e fu firmata una "Dichiarazione interalleata" nella quale i firmatari si impegnavano a "lavorare insieme, con altri popoli liberi, sia in tempo di guerra che in tempo di pace". Questa Dichiarazione può essere considerata il primo passo di una serie di eventi che portarono alla costituzione delle Nazioni Unite.

Il 14 agosto 1941 il Presidente degli USA Roosevelt e il Primo Ministro britannico Churchill si incontrarono sulla nave da guerra britannica HMS Prince of Wales nell'Oceano Atlantico e firmarono un documento di principi di collaborazione internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza, documento conosciuto come "Carta Atlantica".

La definizione Nazioni Unite fu usata per la prima volta da Winston Churchill citando una frase di Byron che utilizzava il termine riferendolo agli alleati nella battaglia di Waterloo, ma il termine "Nazioni Unite", suggerito dal Presidente americano Franklin D. Roosevelt, venne usato per la prima volta nella Dichiarazione del 1° gennaio 1942, sottoscritta da 26 Paesi che proclamarono il loro appoggio alla Carta Atlantica.

Lo Statuto delle Nazioni Unite fu redatto dai rappresentanti di 50 Paesi presenti alla Conferenza sulla Organizzazione Internazionale che si riunì a San Francisco dal 25 aprile al 26 giugno 1945. Essi lavorarono sulla base di proposte elaborate nell'agosto-settembre 1944 all'hotel Dumbarton Oaks di Washington dai rappresentanti di Stati Uniti, URSS, Cina e Gran Bretagna.

Lo Statuto fu firmato il 26 giugno 1945 dai 50 stati presenti alla Conferenza. La Polonia, non rappresentata alla Conferenza,

lo firmò più tardi, ma fu ugualmente inclusa fra i 51 membri originari.

Lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entrò ufficialmente in vigore il 24 ottobre 1945, quando risultò ratificato dagli Stati Uniti, dall'URSS, dalla Cina, dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dalla maggioranza degli altri firmatari.

Il 24 ottobre è ricordato nel mondo intero come "giornata delle Nazioni Unite".

Fini e principi.

I fini delle Nazioni Unite sono:

- mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
- sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni;
- realizzare la cooperazione internazionale nella soluzione di problemi a carattere economico, sociale, culturale ed umanitario, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- essere un centro in cui si armonizzino gli sforzi delle nazioni diretti a conseguire questi fini comuni.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite agisce secondo i seguenti principi:

- è fondata sul rispetto della sovrana uguaglianza di tutti i suoi membri che devono adempiere in buona fede agli obblighi che derivano loro dallo Statuto;
- devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in modo che la pace, la sicurezza e la giustizia internazionale non siano messe in pericolo;
- gli stati membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza;
- devono fornire alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi

azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni dello Statuto e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi stato contro cui l'Organizzazione intraprenda un'azione preventiva o coercitiva;

- le Nazioni Unite devono fare in modo che gli stati che non sono membri dell'Organizzazione agiscano in conformità a questi principi, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

- nessuna disposizione dello Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno stato.

I membri delle Nazioni Unite.

Sono membri originari dell'O.N.U. gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza di San Francisco o avendo sottoscritto la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, hanno firmato e ratificato lo Statuto.

Possono diventare membri successivi delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati che sono amanti della pace, che accettino gli obblighi dello Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e che siano disposti a farlo.

I membri successivi possono essere ammessi dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione su proposta del Consiglio di sicurezza.

Un membro delle Nazioni Unite può essere sospeso od espulso da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di sicurezza; può essere sospeso se il Consiglio sta intraprendendo un'azione contro di esso e può essere espulso se persiste nel violare i principi dello Statuto. Il Consiglio di sicurezza può ripristinare i diritti di un membro che sia stato sospeso.

I membri delle Nazioni Unite sono diventati 193, con l'adesione del Montenegro il 3 luglio 2006 e con l'adesione del nuovo Stato del Sudan del Sud il 14 luglio 2011.

Nel 2002 l'adesione ufficiale della Svizzera, adesione

avvenuta dopo una difficile marcia di avvicinamento. La Svizzera, infatti, ha fatto della neutralità assoluta una delle sue bandiere ed è rimasta a lungo al di fuori delle Nazioni Unite pur collaborando con queste ed offrendo Ginevra come una delle sedi principali. Il 3 marzo 2002, con un referendum popolare, i cittadini svizzeri si sono pronunciati per il "si" dopo il no del 1986.

Per quanto concerne il Vaticano, questi, durante il pontificato di Paolo VI, decise il 6 aprile 1964 di aderire all'ONU scegliendo la forma di "osservatore permanente" che prevede una membership piena senza diritto di voto. Ciò in considerazione che la Chiesa Cattolica voleva restare "super partes" evitando così di inserirsi in quei giochi politici che inevitabilmente si creano in ogni Assemblea. Il 7 marzo 2007, il Presidente USA Bush, con un ordine esecutivo, ha concesso il riconoscimento diplomatico autonomo per la Missione di Osservatore Permanente alle Nazioni Unite allo Stato Città del Vaticano. Questo riconoscimento chiude un contenzioso di oltre quarant'anni sul quale gli Stati Uniti non volevano cedere per il timore di creare un precedente. Molti anni prima gli USA avevano deciso che gli osservatori permanenti non avrebbero avuto da Washington la concessione di uno status diplomatico. Non era solo una questione di forma, infatti, lo status di diplomatico garantisce l'inviolabilità della missione diplomatica, delle persone e degli agenti diplomatici, l'immunità da mandati di perquisizione, l'inviolabilità degli archivi e della corrispondenza nonché esoneri fiscali e targa diplomatica.

Una decisione analoga era stata presa dalla Svizzera, la quale in un primo momento era solo membro osservatore, poi optò, come sopra riportato, per una rappresentanza con diritto di voto.

Sono osservatori presso le Nazioni Unite: L'Autorità Nazionale Palestinese (ANP), La Repubblica Democratica del Sahara Occidentale e il Sovrano Militare Ordine di Malta. Questi osservatori, oggi, non possono essere considerati Stati per la mancanza dei requisiti propri dello stato.

La ANP ha presentato domanda per entrare nelle N.U., ma, mentre Israele e il governo USA dicono che l'iniziativa palestinese è "unilaterale" e pericolosa, le nazioni di tutto il mondo appoggiano pienamente questa mossa diplomatica che rigetta la violenza. Il

riconoscimento globale della Palestina potrebbe isolare gli estremisti e incoraggiare il crescente movimento nonviolento israelo-palestinese in corso insieme al vento pro-democrazia che sta soffiando nella regione.

Ora Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e l'Alto Rappresentante dell'Ue non hanno ancora deciso da che parte stare sulla costruzione dello Stato Palestinese.

Intanto Israele non esclude di ripudiare gli storici accordi di pace di Oslo - da cui nacque l'Autorita' Nazionale Palestinese (ANP) - in risposta all'iniziativa della stessa ANP di rivolgersi autonomamente all'Onu, per chiedere un riconoscimento formale dello Stato Palestinese con Gerusalemme Est come capitale, entro i confini del 1967.

Infine, rimane insoluto il problema della Cina di Taiwan, la quale, pur avendo le caratteristiche di uno Stato sovrano e pur avendo avuto riconoscimenti internazionali, rimane fuori all'ONU, nonostante le domande presentate, per i contrasti con la Repubblica popolare cinese.

Altri 7 Stati non fanno parte dell'ONU per mancato riconoscimento internazionale a seguito di problemi politici.

Le lingue ufficiali dell'O.N.U.

Le lingue ufficiali delle Nazioni Unite sono: il francese, l'inglese, lo spagnolo, il russo, il cinese e l'arabo.

Le lingue di lavoro, invece, sono il francese e l'inglese, mentre lo spagnolo lo è solamente in sede di Assemblea Generale e di Consiglio Economico e Sociale.

Un delegato può parlare in una qualsiasi delle lingue ufficiali e il discorso viene automaticamente tradotto nelle altre lingue ufficiali. Se un delegato decide di usare una lingua non ufficiale, la delegazione di appartenenza deve fornire una traduzione od una trascrizione in una delle lingue ufficiali.

CAPITOLO 3°

Gli organi delle Nazioni Unite

L'Assemblea Generale.

L'Assemblea generale, di cui si dice talvolta che sia l'organo che più assomiglia ad un parlamento mondiale, è il principale organo deliberante.

L'Assemblea può discutere tutte le questioni che rientrano nell'ambito della Carta e formulare raccomandazioni in materia. Non ha il potere di costringere un governo a adottare una determinata misura, ma le sue raccomandazioni acquisiscono una forza morale derivante dal sostegno dell'opinione pubblica mondiale. Inoltre, l'Assemblea definisce la politica e i programmi che vengono poi messi in atto dal Segretario Generale. Fissa degli obiettivi e dirige delle attività in materia di sviluppo, organizza conferenze mondiali sulle questioni di maggior rilievo e proclama degli anni internazionali per richiamare l'attenzione su tematiche particolari. L'Assemblea occupa una posizione centrale nell'ONU in virtù della quale riceve rapporti dagli altri organi, ammette nuovi membri, approva il bilancio e nomina il Segretario Generale.

La struttura.

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri delle Nazioni Unite. In essa ogni membro non può avere più di cinque rappresentanti e decide in che modo possono essere scelti.

Il voto.

Le votazioni su questioni importanti - quali le raccomandazioni sulla pace e la sicurezza, l'elezione di membri degli organi principali, l'ammissione, la sospensione e l'espulsione di membri, le questioni di tutela e i problemi finanziari - avvengono a maggioranza dei due terzi.

In tutti gli altri casi, vale a dire nelle decisioni che riguardano questioni ordinarie, queste vengono prese a maggioranza semplice.

Ogni Stato membro ha diritto ad un solo voto nell'Assemblea Generale.

Le sessioni.

L'Assemblea Generale si riunisce normalmente in sessione ordinaria annuale il terzo venerdì di settembre.

Sessioni speciali possono essere convocate su richiesta del Consiglio di sicurezza o dalla maggioranza dei membri dell'Organizzazione o di un membro che però sia appoggiato dalla maggioranza degli Stati membri.

Una sessione speciale di emergenza può essere convocata nello spazio di 24 ore su richiesta della maggioranza dei membri delle Nazioni Unite o di un membro appoggiato dalla maggioranza dei membri.

Le Commissioni.

L'Assemblea generale opera attraverso sette Commissioni principali in cui tutti i membri hanno diritto di essere rappresentati:

- Prima Commissione (politica e sicurezza, compresa la disciplina degli armamenti);
- Una Commissione politica speciale (svolge parte dei lavori della Prima Commissione su questione di politiche varie);
- Seconda Commissione (economia e finanza);
- Terza Commissione (problemi sociali, problemi umanitari e cultura);
- Quarta Commissione (amministrazione fiduciaria, compresi i territori non autonomi);
- Quinta Commissione (amministrazione e bilancio);
- Sesta Commissione (giuridica).

L'Assemblea Generale crea, inoltre, quegli organi sussidiari che ritiene necessari al funzionamento dell'organizzazione.

Il Consiglio di sicurezza.

La Carta delle Nazioni Unite, che è un trattato internazionale, fa obbligo ai suoi membri di regolare le loro controversie internazionali con mezzi pacifici. Devono astenersi dal ricorrere alle minacce o all'uso della forza nei confronti di un altro stato e portare le loro controversie al Consiglio di sicurezza.

In virtù della Carta, è il Consiglio di sicurezza che è responsabile in sommo grado del mantenimento della pace e della sicurezza. Può essere convocato in qualsiasi momento, ogni volta che la pace è minacciata. Gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto le sue decisioni.

La struttura.

Originariamente il Consiglio di sicurezza si componeva di 11 membri, ma il loro numero fu portato a 15 membri nel 1965 in conformità ad un emendamento dello Statuto.

Il Consiglio è pertanto composto da cinque membri permanenti - Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Rep. Pop. di Cina e Federazione Russa (La Rep. Pop. Di Cina ha sostituito nel 1971 la Rep. Cinese (Taiwan); la Federazione Russa ha sostituito la disciolta URSS con una comunicazione al Consiglio il 24 dicembre 1991) e da dieci membri non permanenti eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di due anni e non immediatamente rieleggibili.

La Presidenza del Consiglio è a rotazione per un mese secondo l'ordine alfabetico inglese.

Il voto.

Le decisioni non procedurali (vale a dire tutte le decisioni importanti) devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 9 membri, ma tra questi nove devono essere compresi i cinque membri permanenti.

Le decisioni procedurali (vale a dire quelle di ordinaria

amministrazione) devono essere adottate con il voto favorevole di almeno nove membri qualsiasi.

Ogni membro, permanente o no, deve astenersi dal partecipare a votazioni su decisioni riguardanti controversie in cui esso è parte.

Partecipazione alle discussioni.

Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo di poter funzionare in permanenza ed un rappresentante di ognuno dei suoi membri deve essere presente in qualsiasi momento presso la sede centrale dell'Organizzazione.

Il Consiglio si riunisce di norma nella sede centrale delle Nazioni Unite a New York, ma può riunirsi in qualsiasi altra località se lo giudichi necessario.

Un Paese che è membro delle Nazioni Unite, ma non del Consiglio, può partecipare alle discussioni se il Consiglio stesso ritiene che i suoi interessi siano coinvolti in modo particolare.

I Paesi che fossero parte di una controversia presa in esame dal Consiglio, ne siano o no membri, possono essere invitati alla discussione.

Nel caso di una partecipazione di uno Stato non membro, il Consiglio di sicurezza stabilisce le condizioni alle quali questa partecipazione si può verificare.

Il Segretariato.

Il Segretariato è al servizio degli altri organi dell'ONU, mette in atto i loro programmi e assicura il funzionamento quotidiano dell'Organizzazione.

La struttura.

Il Segretariato comprende il Segretario Generale, nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di sicurezza, ed il personale necessario al buon funzionamento dell'Organizzazione.

Gli Uffici del Segretario Generale comprendono il Gabinetto del Segretario Generale e i Gabinetti dei Sottosegretari agli affari politici; comprendono inoltre: il Servizio giuridico, il Servizio finanziario e il Servizio del personale; il Dipartimento degli affari politici e degli affari del Consiglio di sicurezza, il Dipartimento degli affari economici e sociali, il Dipartimento dell'amministrazione fiduciaria e delle informazioni provenienti dai territori non autonomi. Infine comprendono: il Servizio dell'informazione, il Servizio delle conferenze e i Servizi generali.

Gli Uffici del Segretario Generale comprendono altresì l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

Le funzioni.

Il Segretario Generale è il più alto funzionario amministrativo dell'Organizzazione e le sue funzioni sono le seguenti:

- richiamare l'attenzione del Consiglio di sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

- presentare un rapporto annuale ed eventuali rapporti supplementari all'Assemblea Generale sull'attività delle Nazioni Unite.

Il Segretario Generale è coadiuvato da personale internazionale. La considerazione preminente nel reclutamento del personale è la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza, integrità, mentre debita considerazione viene data all'importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso e rappresentativo possibile.

Nello svolgimento delle loro funzioni, il Segretario Generale ed il personale del Segretariato non devono sollecitare né ricevere istruzioni da alcun governo o da qualsiasi altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi devono inoltre astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte all'Organizzazione.

Ogni membro delle Nazioni Unite s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale e a non cercare di influenzarli nello svolgimento delle loro mansioni.

Le nomine dal 1946 ad oggi.

Il 1° febbraio 1946 veniva nominato Segretario Generale per un periodo di cinque anni **TRYGYE LIE (Norvegia)**, riconfermato per un altro periodo di tre anni. Il 10 novembre 1952 egli rassegnava le proprie dimissioni ed il 10 aprile 1953 gli succedeva **DAG HAMMARSKJOLD (Svezia)**. Il 26 settembre 1957 Hammarskjold era nuovamente nominato per un periodo di cinque anni che sarebbe dovuto scadere il 10 aprile 1963, ma il Segretario Generale scompariva tragicamente il 18 settembre 1961 in un incidente di volo nel corso di una missione di pace nell'ex Congo belga.

Il 3 novembre 1961 l'Assemblea Generale nominava all'unanimità **Maha Thray Sithu U THANT (Birmania)** Segretario Generale ad interim, riconfermandolo poi dal novembre 1962 fino al 3 novembre 1966. Il 1° novembre 1966 l'Assemblea Generale prorogava il mandato di U Thant fino al termine dei lavori della 21^ sessione ed il 2 dicembre dello stesso anno lo rielegeva per un periodo di cinque anni con scadenza al 31 dicembre 1971. Dal 1972 al 1981 è stato Segretario Generale dell'Organizzazione **KURT WALDHEIN (Austria)**, dal 1982 al 1991 ha occupato tale carica **PEREZ DE CUELLAR (Perù)**, sostituito dal 1992 al 1996 da **BOUTROS BOUTROS-GHALI (Egitto)**. E' stato in carica dal 1997 al 2006 **KOFI ANNAN (Ghana)**.

Attualmente, dal 1° gennaio 2007 e riconfermato fino al 31 dicembre 2016, è in carica **BAN KI-MOON (Sud Corea)** quale ottavo Segretario Generale.

Il Consiglio Economico e Sociale.

Sotto l'autorità dell'Assemblea generale, il Consiglio Economico e Sociale coordina le attività economiche e sociali dell'ONU e delle istituzioni specializzate.

Il Consiglio raccomanda e dirige attività che mirano, fra l'altro, a favorire la crescita economica dei paesi in via di

sviluppo, ad amministrare i progetti di assistenza umanitaria o di sviluppo, a promuovere il rispetto dei diritti umani, a fare cessare la discriminazione nei confronti delle minoranze, ad incoraggiare la cooperazione mondiale in settori quali il miglioramento delle condizioni alloggiative, la pianificazione familiare e la prevenzione della criminalità.

La struttura.

Il Consiglio economico e sociale si compone di 54 membri che durano in carica tre anni. Sono rinnovati per un terzo (18) ogni anno dall'Assemblea Generale.

I membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.

All'origine il Consiglio economico e sociale si componeva di 18 membri, ma questo numero è stato portato a 27 nel 1965 in conformità ad un emendamento dello Statuto e successivamente a 54 membri.

Il Consiglio si riunisce due volte all'anno a Ginevra e a New York.

Il voto.

Le votazioni del Consiglio economico e sociale avvengono a maggioranza semplice.

Ogni membro ha diritto ad un voto:

Le Commissioni tecniche.

Il Consiglio economico e sociale ha creato le seguenti commissioni tecniche:

- Commissione di statistica;
- Commissione per la popolazione;
- Commissione sociale;
- Commissione per i diritti dell'uomo;
- Commissione per lo status della donna;
- Commissione per gli stupefacenti.

Esiste anche una sottocommissione, quella per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze che opera sotto la guida della Commissione per i diritti dell'uomo.

Sono state create anche quattro Commissioni regionali. Esse studiano i problemi della regione interessata e fanno raccomandazioni ai governi in materia di sviluppo economico, ad esempio: nel settore dell'energia elettrica, dei trasporti interni, dello sviluppo del commercio e di un più efficace impiego delle risorse minerarie ed idriche. Esse sono:

- la Commissione economica per l'Europa (ECE);
- la Commissione economica per l'Asia e l'Estremo Oriente;
- la Commissione economica per l'America latina;
- la Commissione economica per l'Africa.

I Comitati.

Il Consiglio economico e sociale è assistito da Comitati sessionali e da altri organi sussidiari, quali il Comitato per l'alloggio, l'edilizia e la costruzione ed il Comitato consultivo sull'applicazione della scienza e della tecnologia allo sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione fiduciaria o Consiglio di tutela.

Il Consiglio di amministrazione fiduciaria o Consiglio di tutela è stato costituito per assicurare che i governi incaricati dell'amministrazione di territori sotto tutela adottino le misure necessarie a preparare le popolazioni all'autonomia o all'indipendenza. E' il solo organo le cui attività sono diminuite col susseguirsi degli anni. Il regime di tutela ha conseguito così efficacemente i propri obiettivi che, degli 11 territori inizialmente sotto tutela non ne rimase che uno, le Palaos, isole del Pacifico, amministrate dagli Stati Uniti.

Tutti gli altri territori sono divenuti autonomi o indipendenti, costituendosi in stati autonomi ovvero annettendosi ad uno Stato indipendente vicino.

La struttura.

Secondo lo Statuto dell'O.N.U., il Consiglio di amministrazione fiduciaria è composto dai membri delle Nazioni Unite che amministrano territori sotto mandato, dai membri permanenti del Consiglio di sicurezza che non amministrano territori sotto mandato e da tanti altri membri eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di tre anni in numero sufficiente ad ottenere che il numero totale dei membri del Consiglio si divida in parti uguali fra i membri amministranti territori e membri non amministranti. I membri del Consiglio di amministrazione fiduciaria uscenti sono suscettibili di rielezione immediata.

Il voto.

Le votazioni del Consiglio di amministrazione fiduciaria avvengono a maggioranza semplice.

Ogni membro dispone di un voto.

Questa Istituzione ha di fatto cessato di esistere con la fine dei regimi di amministrazione fiduciaria. L'ultimo territorio in amministrazione fiduciaria sono state le Isole Palaos, oggi Repubblica di Palau, che è diventato indipendente dagli Stati Uniti il primo ottobre 1994: si è trattato dell'ultima occasione in cui il Consiglio ha operato, mentre la sua chiusura formale è stata concordata nel Summit tenutosi a New York dal 14 al 16 settembre 2005.

La Corte Internazionale di giustizia.

La Corte internazionale di Giustizia (CIG), detta anche Corte mondiale, costituisce il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Lo Statuto delle Nazioni Unite prevede che tutti i membri dell'Organizzazione siano automaticamente aderenti allo Statuto della Corte, mentre gli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite possono aderire allo Statuto della Corte a condizioni da determinare caso per caso dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di sicurezza.

Tutti i Paesi che sono parte nello Statuto della Corte, possono deferire liberamente ad essa ogni questione che ritengono opportuna.

Il Consiglio di sicurezza può investire la Corte di controversie di natura giuridica.

L'Assemblea Generale e il Consiglio di sicurezza possono chiedere alla Corte pareri consultivi su qualsiasi questione giuridica, mentre gli altri organi delle Nazioni Unite e gli Istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati dall'Assemblea Generale, hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro attività. L'Assemblea ha concesso questa autorizzazione al Consiglio economico e sociale, al Consiglio di amministrazione fiduciaria ed alla Commissione ad interim dell'Assemblea Generale, oltre che a certi istituti intergovernativi.

La giurisdizione della Corte si estende a tutte le questioni che gli stati le sottopongono ed a tutti i problemi relativi allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai trattati e convenzioni in vigore. Gli Stati possono impegnarsi preventivamente ad accettare la giurisdizione della Corte per determinate controversie, sia firmando un trattato od una convenzione appositi sia mediante una speciale dichiarazione a questo fine.

Le fonti giuridiche su cui la Corte fonda le proprie decisioni sono:

- le convenzioni internazionali, le quali stabiliscono le norme riconosciute dagli stati in lite;
- la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto;
- i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
- le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni, come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche.

La Corte può decidere la questione secondo equità se le parti interessate si accordano in questo senso.

Il Consiglio di sicurezza può essere invitato da una delle parti di una controversia a determinare le misure da prendersi al fine di rendere esecutoria la sentenza della Corte nel caso in cui l'altra parte non adempie gli obblighi che le incombono per effetto della sentenza stessa.

La Corte si compone di 15 giudici, definiti come membri della Corte. Le elezioni sono tenute ogni tre anni per un terzo dei giudici. I giudici sono eletti a maggioranza assoluta con votazioni separate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di sicurezza per 9 anni e sono immediatamente rieleggibili. Il Presidente ed il vice Presidente sono nominati ogni tre anni dalla Corte stessa e sono immediatamente rieleggibili. I giudici sono scelti sulla base dei requisiti personali e non su quello della nazionalità, ma si ha cura, tuttavia, di far sì che i principali sistemi giuridici del mondo siano rappresentati alla Corte. Tra i membri non può essere compreso più di un cittadino di uno stato. Durante il periodo del loro mandato non possono svolgere altra attività.

La Corte internazionale di giustizia ha la sua sede all'Aja (Paesi Bassi).

Gli Istituti specializzati

Si tratta di organizzazioni internazionali autonome, sorte da trattati del tutto autonomi rispetto alla Carta delle Nazioni Unite ed i cui membri solo in linea di principio coincidono con quelli dell'ONU. Il collegamento tra ciascun istituto specializzato e le Nazioni Unite nasce da un accordo che le due organizzazioni stipulano, in base all'art. 57 della Carta, e che dal lato dell'ONU è negoziato dal Consiglio Economico e Sociale e approvato dall'Assemblea Generale. Fino ad oggi il contenuto di ogni accordo di collegamento si è più o meno conformato ad uno schema tipico fissato nel 1946 in occasione delle convenzioni concluse dall'ONU rispettivamente con l'OIL, l'UNESCO e la FAO: tale schema prevede lo scambio di rappresentanti, osservatori, documenti, il ricorso a consultazioni in caso di necessità, l'impegno dell'istituzione di prendere almeno in esame le raccomandazioni dell'ONU. Ma l'importanza dell'accordo di collegamento e della connessa attribuzione della qualifica di istituto specializzato, sta

soprattutto nell'applicabilità delle norme della Carta che si occupano degli istituti e che li sottopongono al potere di coordinamento e controllo dell'ONU.

Gli istituti in questione sono i seguenti:

* FAO (FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION): le sue funzioni spaziano dall'attività di ricerca ed informazione alla promozione ed esecuzione di programmi di assistenza tecnica e di aiuti nel campo dell'agricoltura e dell'alimentazione.

* OIL (ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO): costituita dai trattati di pace che chiusero la prima guerra mondiale, le sue funzioni più importanti consistono nell'emanazione di raccomandazioni e nella predisposizione di progetti di convenzione multilaterale in materia di lavoro.

* UNESCO (UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION): si propone di diffondere la cultura, di assicurare la conservazione del patrimonio artistico e scientifico, di promuovere lo sviluppo dei mezzi di educazione all'interno degli stati membri e l'accesso all'istruzione senza distinzione di razza, sesso, condizione economica o sociale.

* ICAO (International Civil Aviation Organization)

* OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

* IMO (International Maritime Organization)

* ITU (International Telecommunication Union)

* WMO (World Meteorological Organization)

* UPU (Universal Postal Union)

* UNIDO (United Nations Industrial Development Organization);

* WIPO (World Intellectual Property Organization): dal 1970 si occupa dei problemi della proprietà intellettuale nel mondo, assicurando la cooperazione amministrativa tra le organizzazioni già presenti nel settore, partecipando ad accordi, fornendo assistenza tecnica legale agli stati, ecc.;

* IFAD (INTERNATION FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT): costituito nel 1977, è anch'esso un ente finanziario internazionale destinato a contribuire, sotto forma di aiuti, ma soprattutto sotto forma di prestiti, allo sviluppo dell'agricoltura dei paesi poveri e con deficit alimentari notevoli;

* IAEA (International Atomic Energy Agency): promuove lo sviluppo e la diffusione delle applicazioni pacifiche dell'energia atomica.

Le istituzioni finanziarie internazionali sono: FMI (Fondo Monetario Internazionale), BIRS (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo), IFC (International Finance Corporation), IDA (International and Development Association), nonché l'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) che si occupa di commercio internazionale.

Le Agenzie specializzate

Il sistema delle Nazioni Unite si avvale anche di agenzie specializzate per realizzare i propri obiettivi economici e sociali. I mandati delle agenzie specializzate, ad esempio, coprono tutti settori dello sviluppo economico e sociale e forniscono assistenza tecnica ed altre forme di aiuto pratico ai vari paesi, formulano politiche, fissano linee guida e gestiscono fondi in collaborazione con l'ONU. Tra i programmi più importanti si annoverano:

* ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati);

* UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law);

* UNHCHR (United Nations High Commissioner for Human Rights);

* UNOPS (United Nations Office for Project Services);

* ECA (Economic Commission for Africa);

* ECE (Economic Commission for Europe);

* ECLAC (Economic Commission for Latin America and Caribbean);

* ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific);

* ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia);

* UNICEF (United Nations Children's Fund);

* UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development);

* UNDP (United Nations Development Programme);

* UNIFEM (United Nations Development Fund for Women);

- * PAM (Programma Alimentare Mondiale)
- * UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development)

Le organizzazioni non governative.

Le organizzazioni non governative di cooperazione internazionale hanno avuto uno sviluppo particolarmente intenso e significativo dopo la seconda guerra mondiale. La Convenzione di Strasburgo del 1986 ha conferito a queste organizzazioni personalità giuridica e precise direttive: l'attività deve svolgersi in almeno due stati e non sono considerate soggetti di diritto internazionale.

Queste organizzazioni possono essere consultate dal Consiglio economico e sociale su questioni di loro interesse e che sono di competenza del Consiglio. Il Consiglio riconosce che tali organizzazioni devono avere la possibilità di esprimere il loro punto di vista, poiché spesso esse possiedono una particolare esperienza o cognizioni tecniche che possono risultare di grande aiuto al Consiglio nel suo lavoro.

Le organizzazioni che hanno ricevuto lo status consultivo, possono inviare osservatori alle sedute pubbliche del Consiglio economico e sociale e delle sue Commissioni. In base alla categoria in cui sono state classificate, esse possono presentare i loro punti di vista oralmente o per comunicazione scritta. Esse possono inoltre consultare il Segretariato dell'Organizzazione su temi d'interesse comune.

CAPITOLO 4°

Le ipotesi di riforma delle Nazioni Unite.

Da diversi anni si parla di riforma, ma non dell'organizzazione nella sua globalità, si tratta in realtà di riforme che investono in modo particolare il Consiglio di sicurezza nel tentativo di migliorare il sistema di comando, di controllo e di intelligence per rendere più efficaci e tempestivo il sistema decisionale, specie in caso di crisi.

Inoltre occorre stabilire un sistema più equo di ripartizione dei pesi e delle responsabilità. Oggi l'ONU, infatti, è presa tra un aumento delle richieste di intervento e una realtà di sostanziale incapacità a soddisfarle se non delegando autorità e prestigio ad altri. L'ONU, che non solo non ha una struttura democratica e non ha un potere proprio al di sopra degli Stati (che sarebbe il requisito necessario per il mantenimento della pace), non dispone di forze militari proprie e di proprie risorse finanziarie. L'ONU non è un governo mondiale ma una macchina diplomatica e un palcoscenico sul quale gli Stati (ma soprattutto le grandi potenze) svolgono il ruolo di attori.

L'ONU, peraltro, è il prodotto della Seconda Guerra mondiale andato a sostituire la Società delle Nazioni. L'idea iniziale era quella di rendere più stretta la collaborazione tra le cinque potenze vincitrici allontanando così ogni pericolo di guerra tra loro, ma la contrapposizione dei blocchi (occidentale e comunista) non ha consentito all'Organizzazione di sviluppare quegli strumenti per il mantenimento di un grado accettabile di ordine e sicurezza internazionale che pur era nella intenzione dei partecipanti alla Conferenza di San Francisco.

Sono, almeno in parte, proprio i cinque membri permanenti dell'Organizzazione con diritto di veto nel Consiglio di sicurezza responsabili di questa situazione di crisi. Peraltro due di essi, Francia e Gran Bretagna, hanno gradatamente dovuto ridimensionare il loro ruolo e le loro ambizioni globali, mentre Russia e Cina non hanno la volontà politica di dotare le Nazioni Unite di tutte le

risorse e i poteri che sarebbero necessari.

Le maggiori responsabilità, quindi, finiscono per cadere sugli Stati Uniti che, di fatto, si trovano a pagare una quota eccessiva del bilancio e ad assumere un ruolo "guida" del tutto sproporzionato e che ha avuto per conseguenza lo svilupparsi, tra i leader politici americani, di un clima di scetticismo sull'organizzazione e sulla sua gestione.

Per quanto concerne le ipotesi di riforma del Consiglio di sicurezza, si sono confrontate negli anni passati diverse proposte: dagli Stati Uniti, dall'Italia, dai Paesi non allineati, dai Paesi arabi, dai Paesi africani e dal Messico.

La proposta americana è stata delineata dall'allora ambasciatore Richardson al Gruppo di lavoro sulla riforma del Consiglio nel luglio del 1997. Tale proposta riguardava i seggi permanenti, l'ampiezza del Consiglio e il Diritto di veto.

Per quanto riguardava i Seggi permanenti ne venivano proposti cinque in più. Due sarebbero andati a paesi industrializzati (l'ipotesi anche se non esplicita era di offrirli a Germania e Giappone). Gli altri tre sarebbero invece stati destinati ai PVS di tre aree geografiche: Asia, Africa e America latina a rotazione nell'ambito della stessa area.

L'Ampiezza del Consiglio sarebbe aumentata fino a 21 seggi, riservando l'ulteriore sesto seggio a turno ad un paese dell'Europa orientale, il gruppo regionale maggiormente cresciuto negli ultimi anni.

Il Diritto di veto sarebbe rimasto un'esclusiva dei cinque membri permanenti originari.

La proposta italiana risulta da un testo circolato ufficialmente fin dal giugno 1993, all'inizio del gruppo di lavoro sulla riforma.

La proposta congelava i seggi permanenti ai cinque membri originari, mentre il Consiglio veniva ampliato di 10 membri non permanenti, portandolo così a 25 membri. Questi dieci sarebbero stati destinati a rotazione ad un gruppo di trenta paesi tra quelli

che più contribuivano alle attività dell'ONU, tenendo conto delle aree geografiche del Pianeta.

Il diritto di veto non si sarebbe esteso ad altri membri, ma si riteneva che il suo uso sarebbe dovuto essere regolato e contenuto il più possibile ad esempio limitandone l'area di applicazione oppure attraverso la richiesta di almeno due voti per bloccare una risoluzione.

Ma non solamente l'Italia mostrava riserve alla proposta americana, almeno altri tre stati (Brasile, India, Nigeria) ritengono che la loro posizione nelle rispettive aree geografiche di appartenenza li candidi al ruolo di potenza regionale e quindi ad un seggio permanente in seno al Consiglio di sicurezza.

Dopo anni di battaglie sulla riforma del Consiglio di sicurezza, l'Assemblea Generale ha adottato per consenso un documento che stabilisce un criterio giudicato essenziale dalla diplomazia italiana: nessuna risoluzione o decisione sulla riforma potrà essere presa senza il voto affermativo di almeno due terzi dei paesi membri dell'ONU.

Il dibattito sulla riforma è sempre aperto, ma per il momento sembra scongiurato per il nostro Paese il rischio di rimanere fuori dai luoghi del potere internazionale. Sono sempre in corso manovre degli Stati più importanti per assicurarsi con le modifiche dello Statuto maggiori possibilità di manovra.

Il problema della effettiva democratizzazione dell'ONU sembra un'utopia nell'attuale quadro politico internazionale dominato dalla ricerca egoistica di interessi nazionali.

PARTE TERZA

PRINCIPALI SIGLE ED ABBREVIAZIONI INTERNAZIONALI

La Comunità Internazionale costituisce ormai una realtà della quale sempre più si parla e si discute. Pressoché giornalmente anche i consueti mezzi d'informazione mettono in risalto gli avvenimenti di politica internazionale per l'importanza e i riflessi che questi hanno sull'economia nazionale.

Capita spesso però di imbattersi in una terminologia specifica, quasi esoterica, in ogni caso difficile per chi non ha una conoscenza diretta della materia trattata.

Per rendere tale terminologia meno ostica e più accessibile al pubblico dei "non addetti" si riportano le parole, le espressioni e le sigle di uso più frequente nel gergo internazionale.

Le sigle sotto elencate sono in ordine alfabetico:

ACC = Arab Cooperation Council.

A C P = sigla con la quale sono chiamati i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno stipulato con la Comunità Europea delle convenzioni che regolano in modo nuovo e particolare le relazioni tra la Comunità e detti Paesi, favorendo in particolare le esportazioni di alcuni loro prodotti di base, aiutandoli finanziariamente e cooperando con essi sul piano tecnico (Convenzioni di Lomé).

AELE = v. EFTA.

AIUTI ALL'ESPORTAZIONE = chiamati anche premi all'esportazione, sono restituzioni, ossia contributi finanziari, che la Comunità Europea accorda agli operatori interessati per

favorire la vendita, spesso a prezzo ridotto, per le esportazione di certi prodotti, solitamente eccedentari, verso determinati paesi.

AREA MONETARIA = area convenzionale fra più Paesi in cui le operazioni finanziarie avvengono per il tramite della moneta forte cui l'area s'intitola e a cui le monete nazionali dei singoli Paesi interessati sono ancorate. Si parla così di area del dollaro, della sterlina, del marco, ecc.

ARUSHA = città del Tanganica settentrionale che ha dato il nome alla Convenzione stipulata tra la CEE e tre Stati Africani: Kenia, Tanzania e Uganda. A tale Convenzione è subentrata dal 1975 la Convenzione di Lomé tra CEE e ACP.

ASE = Agenzia Spaziale Europea.

ATTACHES = chiamati anche addetti, sono funzionari e consiglieri delle Rappresentanze permanenti presso la Comunità Europea che seguono e si interessano delle principali materie comunitarie. Essi sono in genere funzionari ministeriali distaccati a Bruxelles e, pertanto, fanno anche da tramite tra la Comunità Europea e le rispettive amministrazioni di appartenenza.

ATTO DI ADESIONE = documento sottoscritto dai rappresentanti degli Stati membri, relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati originari per effetto dell'entrata di nuovi Stati membri nella Comunità europea. Esso è unito al Trattato di adesione.

BCE/ECB = Banca Centrale Europea/European Central Bank.

BEI/EIB = Banca Europea d'Investimento/European Investment Bank. Istituita dal Trattato di Roma quale Banca per gli investimenti della Comunità Europea. E' in attività dal 1959. Essa ha una propria personalità giuridica distinta da quella della CEE e ciò la differenzia dai tre "fondi" comunitari: FED, FEOGA e FSE. La BEI effettua prestiti ed offre la sua garanzia agli Stati membri, alle imprese pubbliche e private della CEE e di alcuni Paesi associati. Essa, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, contribuisce allo sviluppo equilibrato del mercato comune. La sua sede è a Lussemburgo.

BENELUX = unione economica istituita tra Belgio, Olanda e Lussemburgo col Trattato dell'Aia del 3.2.1958 entrato in vigore l'1.12.60. Il Trattato ha fatto seguito alle precedenti Convenzioni monetarie (1943) e doganali (1944) fra i tre Stati. Il BENELUX ha permesso la realizzazione della libera circolazione delle persone, dei beni e dei capitali, ha progressivamente favorito l'armonizzazione della politica economica, sociale, fiscale e finanziaria dei tre Paesi membri.

BERS = Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

BIT = sigla con la quale è conosciuto il "Bureau International du Travail", (Ufficio Internazionale del Lavoro), organismo permanente della Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL o ILO o OIT). Suo organo principale è il consiglio di amministrazione costituito dai rappresentanti dei paesi affiliati. Il BIT centralizza e distribuisce tutte le informazioni che riguardano la regolamentazione internazionale dei lavoratori ed il regime di lavoro. La sua sede è Ginevra.

CECA = Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. E' la prima, come anzianità, delle tre Comunità Europee, creata con il Trattato di Parigi del 18 aprile 1951, entrato in vigore il 25 luglio 1952. Aveva la durata di 50 anni. Le sue competenze sono passate alla CEE.

CED = Comunità Europea di Difesa. Progetto di organizzazione per la difesa comune e per una Comunità politica europea dei Sei Paesi che avevano firmato il Trattato CECA. Il trattato istitutivo della CED fu firmato nel 1952, esso però fu abbandonato a seguito del rinvio "sine die" da parte del Parlamento francese della ratifica del Trattato stesso.

CEE/EEC = Comunità Economica Europea/European Economic Community. Creata con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1958. Il Trattato è a tempo indeterminato. Gli Stati fondatori furono la Francia, la Repubblica Federale Tedesca, l'Italia, l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo.

CEEA o **EURATOM** = Comunità Europea dell'Energia Atomica. Creata contemporaneamente alla CEE con uno dei due Trattati di Roma. Il Trattato è a tempo indeterminato.

CES/ESC = Comitato Economico e Sociale - Economic and Social Committee. Organismo delle Comunità Europee.

CIG = Corte Internazionale di Giustizia.

CIG = Conferenza Intergovernativa.

COMECON = Consiglio per la mutua assistenza economica, chiamato anche CAEM (Conseil d'Assistance Economique Mutuelle) o SEV (Soviet Ekononiceskoi Vsaimopomosti), fu istituito nel 1949 su iniziativa dell'URSS per coordinare e promuovere la pianificazione e lo sviluppo economico e tecnico tra i Paesi comunisti europei. Con la scomparsa dell'URSS si è sciolto. La sede dell'organizzazione era Mosca.

COMUNITA' EUROPEE o **COMUNITA' EUROPEA** o **CE** o **CEE** = sono quelle (CECA, CEE, CEEA) istituite dai Trattati di Parigi e di Roma. Spesso si indica con il solo termine Comunità ovvero con la sigla CE o CEE (essendo quello della CEE un Trattato quadro) l'insieme delle tre Comunità.

C d'E o **CE** o **CoE** = Consiglio d'Europa. Creato a Londra il 5 maggio 1949 ed installatosi a Strasburgo, è un'organizzazione europea di cooperazione politica, culturale e giuridica di tutti quegli Stati che riconoscono il principio della preminenza del Diritto ed il principio in virtù del quale tutte le persone poste sotto la sua giurisdizione dovranno godere dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

COREPER = Comitato dei Rappresentanti permanenti. Ciascun Paese membro delle Comunità Europee ha una propria rappresentanza permanente a Bruxelles che assicura la continuità dei rapporti tra i Governi e l'UE. Riuniti in Comitato (Comité Rèpresentants Permanents - CO.RE.PER, Permanent Representatives Committee), i rappresentanti permanenti vagliano le questioni da sottoporre alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

CSCE = Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (divenuta successivamente OSCE).

CSI = Comunità degli Stati Indipendenti (nata dopo la dissoluzione dell'URSS).

EAMA = v. SAMA.

ECE = Commissione Economica Europea. Istituzione specializzata dell'ONU alla quale aderiscono tra l'altro i Paesi della CEE e la Russia (in sostituzione dell'URSS). Ha sede a Ginevra.

ECOSOC = Economic and Social Council/Consiglio Economico e Sociale (organo delle Nazioni Unite).

EFTA/AELE/AELS = European Free Trade Association/Association Européenne de Libre Echange/Associazione Europea di Libero Scambio. Istituita il 4.1.1960 da alcuni paesi dell'Europa occidentale per promuovere, attraverso la rimozione o la riduzione delle barriere doganali, lo sviluppo economico e sociale dei suoi Stati membri, che erano: Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Finlandia (come membro associato). La sede è Ginevra.

EU = European Union (Unione Europea, istituita dal Trattato di Maastricht quale evoluzione delle Comunità Europee).

EURATOM = v. CEEA.

FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations. Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Ha sede a Roma.

FEOGA o **FEOAG** = Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e garanzia. Istituito in base al Trattato CEE, rappresenta lo strumento finanziario per attuare la politica agricola comune e tutelarne la produzione. Esso viene amministrato e gestito dalla Commissione delle Comunità.

FED o **FES** = Fondo Europeo di Sviluppo costituito dalla

Comunità Europea allo scopo di accordare aiuti (non rimborsabili) destinati a promuovere lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi Associati.

FSE = Fondo Sociale Europeo. Previsto dal Trattato CEE, nell'ambito della politica sociale, con il compito di promuovere nella Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, migliorando così il loro tenore di vita. L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione delle Comunità Europee.

FOUCHET (Piano) = Piano elaborato nel 1960 dal francese Christian Fouchet per un'unione politica degli Stati Europei; come il precedente CED non fu coronato da successo.

GATT = General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo Generale sulle tariffe e sul commercio). Organizzazione intergovernativa collegata all'ONU che ha avuto lo scopo di promuovere l'espansione degli scambi internazionali mediante la riduzione concertata delle barriere doganali. E' stato sostituito dal WTO.

IBRD = International Bank for Reconstruction and Development (World Bank). Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca Mondiale). Obiettivo della Banca è la lotta alla povertà e la concessione di prestiti a PVS con fondi propri o reperiti sul mercato dei capitali per la realizzazione dei progetti.

ILO o OIL o OIT = International Labour Organization, Organizzazione Internazionale del Lavoro, Organisation Internationale du Travail.

IMF o FMI = International Monetary Fund, Fondo Monetario Internazionale. Organizzazione internazionale collegata all'ONU alla quale aderiscono 163 Stati. Istituita nel 1944 per concedere prestiti diretti a favorire l'espansione del commercio, la cooperazione monetaria internazionale, la stabilità dei cambi e l'equilibrio delle bilance dei pagamenti degli Stati membri. Concede prestiti ai membri del Fondo in deficit nella bilancia dei pagamenti.

IVA = Imposta sul Valore Aggiunto. Sistema comune d'imposta

introdotto nel 1973 in tutti i Paesi della Comunità Europea (è la TVA francese). Essa colpisce il maggior valore che un bene acquista per effetto di un passaggio di proprietà ovvero di uno scambio. L'IVA deriva dall'armonizzazione delle legislazioni dei regimi fiscali nazionali che la Comunità Europea va attuando nell'ambito del mercato comune.

LOME' = Capitale della Repubblica del Togo che ha dato il nome ad una serie di Convenzioni tra la Comunità Europea e i Paesi ACP (Lomé/1, Lomé/2, ecc.) sostituendo e ampliando le Convenzioni di Yaoundé e di Arusha.

MAGHREB = Area geografica comprendente l'Algeria, la Tunisia e il Marocco.

MASHRAK o **MACHREK** = Area geografica comprendente: Egitto, Siria, Libano e Giordania.

NATO o **OTAN** = North Atlantic Treaty Organization, Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord Organizzazione del Trattato per l'Atlantico del Nord creata dal Trattato di Washington del 1949 quale organizzazione intergovernativa con lo scopo di arrestare l'espansione sovietica in Europa. Oltre alla sua iniziale funzione militare la NATO sviluppa molteplici funzioni politiche e sociali.

NU = v. ONU.

OCSE o **OCDE** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Organisation de Coopération et de Développement Economique, nata nel 1960 come continuatrice, su scala mondiale e non più europea, dell'opera di cooperazione economica dell'OECE. L'OCSE è una organizzazione intergovernativa che realizza funzioni di coordinamento, d'informazione e di ricerca nell'ambito delle economie dei Paesi membri e mette a punto dei programmi generali di sviluppo e di aiuto economico e sociale.

OECE o **OEEC** o **OCDE** = Organizzazione Europea per la cooperazione economica, Organization for European Economic Cooperation, Organisation de Coopération et de Développement

économiques. Organizzazione intergovernativa europea nata con l'istituzione del Piano Marshall per la ripartizione degli aiuti americani. Nel 1960 con l'ingresso degli Stati Uniti, del Canada e poi del Giappone si è trasformata in OCSE.

OIL o **OIT** = v. ILO.

ONU o **UNO** o UN = Organizzazione delle Nazioni Unite, United Nations Organization.

OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries (Organizzazione dei Paesi produttori di petrolio).

OSCE = Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa - Organization for Security and Co-operation in Europe.

OTV o **PATTO DI VARSAVIA** = Organizzazione del Trattato di Varsavia sorta in contrapposizione alla NATO nel 1955 su iniziativa dell'Unione Sovietica. Si è sciolta con la scomparsa dell'URSS.

PAC = Politica Agricola Comune, azioni comuni svolte dagli Stati membri della CEE nel settore dell'agricoltura.

PATTO ATLANTICO o **ALLEANZA ATLANTICA** = sistema di alleanza politico-militare istituito con la nascita della NATO e sottoscritto dalla maggior parte degli Stati Europei non comunisti più USA e Canada con lo scopo di assistenza reciproca in caso di attacco armato contro uno degli Stati membri. Da Patto Atlantico deriva il termine **atlantismo**, ossia la linea politica europea conforme alle indicazioni statunitensi.

PE/EP = Parlamento Europeo/European Parliament. Questa è la denominazione presa il 30.3.62 dall'Assemblea parlamentare delle Comunità Europee. E' composto dai rappresentanti dei popoli d'Europa eletti a suffragio universale diretto secondo le procedure elettorali nazionali nell'attesa di una procedura uniforme per tutti i membri della Comunità.

PTOM = sigla con la quale venivano chiamati i Paesi e Territori d'Oltre Mare associati alla Comunità Europea.

PVS o **PVD** = Paesi in Via di Sviluppo, Pays en Voie de Développement.

SAMA = Stati Africani e Malgascio Associati. Il termine indicava collettivamente 18 Stati Africani, compreso il Madagascar, che avevano sottoscritto gli accordi di associazione denominati "Convenzioni di Yaoundé" (Yaoundé/1 e Yaoundé/2).

SEBC = Sistema Europeo delle Banche Centrali. E' costituito dalla BCE e dalle Banche Centrali dei Paesi membri dell'U.E..

SERPENTE MONETARIO = espressione con la quale viene chiamato il gruppo di valute europee i cui cambi fluttuano congiuntamente entro limiti prestabiliti. La singolare definizione deriva dal fatto che il grafico che mostra l'oscillazione delle valute somiglia ad un serpente.

SOCIETA' DELLE NAZIONI = League of the Nations - Société des Nations - Volkerbund - Sociedad de Naciones.

TVA = Taxe Valeur Ajouté (v. IVA).

UC o **UNITA' DI CONTO** = Mezzo di riferimento e di pagamento utilizzato negli scambi. Esistono diversi tipi di unità di conto, quale l'UCE, l'Unità di Conto Europea basata su un paniere di monete comunitarie e destinata a sostituire le altre unità monetarie finora utilizzate nella CEE e costituire un punto di base per l'unione monetaria.

UE = Unione Europea (v. European Community)

UEO/WEU = Unione Europa Occidentale/Western European Union/Union de l'Europe Occidentale. Ha origine durante l'ultimo conflitto mondiale come "Patto di Dunkerque" anglo-francese in funzione antitedesca. Aderiranno successivamente i tre Paesi del Benelux e nascerà la UEO. A seguito del fallimento della CED, nel 1955, entreranno nella UEO anche l'Italia e la Germania e l'organizzazione prende la sua attuale configurazione diventando un ente di collaborazione politico-militare tra i Paesi dell'Europa occidentale.

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura).

UNHCR = Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati).

UNICEF = United Nations Children's Fund (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia).

UNIONE AFRICANA = I Capi di Stato e di Governo dell'O.U.E. (Organizzazione dell'Unità Africana, istituita nel maggio 1963 ad Addis Abeba) si riunirono a Lomè (Togo) l'11 luglio 2000 per firmare l'Atto Istitutivo dell'U.A. che sostituiva l'OUA. L'Atto è stato firmato da 53 Paesi africani, mentre il Marocco, che era uscito nel 1983 dell'OUA, non ha firmato per il persistere della vertenza in corso contro l'ammissione della Repubblica Saharawi prima alla OUE poi alla Unione Africana. L'Organizzazione è attiva dal 26 maggio 2001.

WHO = World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità).

WTO = World Trade Organization (Organizzazione Mondiale del Commercio). L'Organizzazione persegue la liberalizzazione degli scambi commerciali aiutando produttori ed importatori di beni e servizi. Ha uffici di rappresentanza in circa 100 Stati.

YAOUNDE' = Capitale del Camerun che ha dato il nome alle Convenzioni tra la CEE e i Paesi SAMA per favorire lo sviluppo economico e sociale di tali Paesi. Alle Convenzioni di Yaoundé è subentrata dal 1975 la Convenzione di Lomé tra CEE e ACP.